



STATUTO SOCIALE

UNRL

***UNIONE NAZIONALE
REVISORI LEGALI***

Statuto
approvato il
21 dicembre
2018
dall'Assemblea dei Soci



1. Costituzione

E' costituita l'Associazione " **Unione Nazionale Revisori Legali**". La denominazione dell'Unione è siglabile in "UNRL" oppure in "U.N.R.L." e nell'ambito del presente statuto può anche semplicemente essere indicata come "**Unione**".

2. Sede

- a. L'Associazione ha la sede legale ed ufficio operativo in Palombara Sabina (RM) - Via Piave, 2 – 00018.
- b. L'istituzione di eventuali articolazioni territoriali, senza autonomia giuridica, patrimoniale e finanziaria è disciplinata da un regolamento.
- c. E' preclusa ogni possibilità di istituire eventuali articolazioni territoriali con autonomia giuridica, patrimoniale e finanziaria.

3. Causa

Essendo la professione del Revisore Legale non ancora del tutto regolamentata ed i Revisori Legali non essendo ancora organizzati in un ordine ma mediante organizzazioni associative e che globalmente considerati ad oggi sono circa 160.000 iscritti all'omonimo registro e provenienti da diverse categorie professionali ordinistiche e non ordinistiche suddivisi tra esercenti e non esercenti, codesta associazione si prefigge finalità di tutela principalmente e prioritariamente dei Revisori Legali e dei tirocinanti non aventi altre tutele o rappresentanze nel nostro ordinamento giuridico fin quando non verranno pienamente riconosciuti al pari delle altre professioni regolamentate nei limiti e rispetto dell'ordinamento giuridico domestico ed internazionale anche attraverso la trasformazione in ordine professionale, riconoscimento di associazione avente natura giuridica pubblica ovvero in qualunque altra modalità o strumento che applichi realmente le norme cogenti previste per rendere effettiva l'indipendenza oggettiva e soggettiva del Revisore Legale e dagli "audit services" nonché per rendere effettiva l'abilitazione all'esercizio di tutti i "non audit services", previsti dalla DIR UE 43/2006, 54/2016, dal Regolamento U.E n.537/2014 art.5 e dal D.Lgs.39/2010 e loro s.m.i. nonché da altre norme ovvero standard auditing di qualsiasi entità, quando non si esercitano attività di "audit services".




4. Oggetto e scopo

- a. L'Unione Nazionale Revisori Legali è un'associazione di categoria professionale che non ha scopo di lucro, è apolitica, è apartitica, è aconfessionale, indipendente e persegue i seguenti scopi:
1. la protezione, la tutela e la difesa della professione dei Revisori Legali e degli interessi morali, professionali, sociali, sanitari, assicurativi, previdenziali, assistenziali ed economici inerenti la professione stessa, nonché la tutela generale dei propri iscritti e dei loro familiari; in particolare, a puro titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, la protezione, la tutela e la difesa, tra le altre cose :
 - del titolo di Revisore Legale;
 - dell'indipendenza del Revisore Legale e dalla revisione;
 - della terzietà del Revisore Legale;
 - dell'onorabilità del Revisore Legale;
 - della credibilità delle attestazioni e certificazioni del Revisore Legale;
 - della dignità , anche economica;
 - dei limiti della sua responsabilità;
 - del diritto alla studio ed alla formazione;
 - dell'integrità morale, etica, deontologica del Revisore Legale;
 - della professionalità e della Professione del Revisore Legale
 2. la promozione, l'incentivazione, lo sviluppo e la crescita della professione del Revisore Legale e delle sue attività e di qualsiasi iniziativa a favore e nell'interesse dello sviluppo dell'attività dei Revisori Legali;
 3. la promozione, l'incentivazione, lo sviluppo, la crescita dei tirocinanti;
 4. la formazione e l'aggiornamento professionale, tecnico amministrativo, legislativo, previdenziale ed assistenziale dei Revisori Legali sia a livello nazionale che internazionale;
 5. la formazione e l'aggiornamento professionale, la promozione e la gestione di specifici corsi di istruzione per la formazione dei collaboratori e dei coadiutori secondo la vigente normativa, nonché la preparazione agli esami previsti per l'iscrizione nel Registro dei Revisori Legali;





6. lo studio, la ricerca e la divulgazione, anche per mezzo di convegni e pubblicazioni, delle problematiche inerenti i Revisori Legali, l'indagine comparativa, sostanziale e fiscale, sulle legislazioni straniere in materia di Revisori Legali, la redazione di modelli di atti e pareri dei Revisori Legali e di bests practices, la discussione e l'approfondimento di singole applicazioni pratiche anche con i pubblici uffici;
7. la proposizione di regole di condotta per i Revisori Legali in materia di deontologia, etica, segreto professionale, antiriciclaggio nonché su tutte le materie di interesse per la professione del Revisore Legale;
8. la proposizione di principi di revisione per l'attività di Revisione Legale;
9. l'istituzione e la tenuta di un apposito registro di professionisti accreditati e qualificati per specializzazione che effettuano un apposito esame aggiuntivo interno ed un apposito giuramento professionale;
10. la rappresentanza degli iscritti:
 - nei rapporti di carattere nazionale presso gli organi dello Stato, degli Enti Pubblici, degli ordini e dei Collegi Professionali, delle Associazioni Sindacali e di Categoria;
 - nei rapporti di carattere internazionale presso gli organi dell'U.E., nonché in seno e nei confronti di Associazioni Sindacali o Professionali, Nazionali, Comunitarie ed internazionali, aventi scopi analoghi;
11. lo svolgimento di tutte le attività che derivano da leggi o Regolamenti, ritenute necessarie per raggiungere i fini istituzionali, assumendo o promuovendo la veste giuridica eventualmente indicata dalla legge o dalla Pubblica Autorità inclusa la eventuale costituzione ed organizzazione in Ordine Professionale ovvero la eventuale costituzione ed organizzazione di istituti previdenziali ed assistenziali anche complementari o finanziari, assicurativi e bancari o parabancari;
12. la pubblicazione e la diffusione di periodici, riviste e studi della categoria anche in formato multimediale;
13. la promozione e l'organizzazione di convegni, congressi, tavole rotonde, forum e quant'altro utile e necessario per l'informazione e la divulgazione dell'attività e degli indirizzi professionali e delle finalità dell'Unione Nazionale Revisori Legali;





14. il collegamento con il Parlamento, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Autorità anche internazionale che nello specifico campo abbia competenza;
15. la collaborazione ed il coordinamento con le altre professioni e con il mondo Accademico ed in genere con gli Enti Pubblici e Privati per l'istituzione diretta o in concorso di Scuole di Formazione e di aggiornamento professionale e di Università che potranno rilasciare certificazioni secondo il valore legale previsto dalla legge;
16. la cooperazione con il Governo, il Parlamento e con i Ministeri interessati, gli Enti Pubblici e Privati, gli Ordini e le Associazioni Professionali, per la migliore formazione e lo sviluppo della professione di Revisore Legale e per la preparazione di eccellenza e l'istituzione di borse di studio, nonché per la migliore applicazione ed interpretazione delle norme concernenti l'attività professionale del Revisore Legale;
17. la costituzione e la partecipazione alla costituzione ed alla vita di altre associazioni o di altri enti e/o società aventi le medesime finalità e/o in ogni caso operanti nel mondo delle attività professionali, anche a livello internazionale ovvero con oggetto sociale complementare all'attività dell'Unione sempre che la partecipazione stessa sia finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Unione;
18. la tutela dei soggetti che si affidano alle attestazioni o certificazioni dei Revisori Legali e lo svolgimento di tutte quelle attività connesse destinate al raggiungimento degli scopi dell'associazione nonché l'assunzione di ogni altra iniziativa opportuna per il perseguimento degli scopi associativi;
19. l'organizzazione di attività ricreative e culturali in genere e la realizzazione di convenzioni commerciali che consentano particolari facilitazioni a favore dei singoli associati, dei loro familiari o della categoria;
20. la condivisione ed il coinvolgimento delle altre professioni ed organi di regolamentazione dei Revisori Legali e delle loro attività tenendo in dovuta considerazione la multidisciplinarietà e la trasversalità dell'attività professionale dei Revisori Legali nonché la dovuta indipendenza del Revisore e dalla revisione per applicare in pieno la necessaria terzietà;

b. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e strumentali, ivi



comprese le attività accessorie a quella principale, in quanto integrative o strumentali della stessa.

5. Durata

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 2100 e potrà essere prorogata.



6. Patrimonio dell'Associazione

- a. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli altri contributi versati dagli associati (che nel prosieguo del presente Statuto potranno essere denominati anche soci), dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, dalle elargizioni e dai contributi provenienti da chiunque, dalle liberalità ricevute e dagli avanzi di gestione;
- b. Tutti i contributi ed elargizioni sono a fondo perduto;
- c. Per il perseguimento dei suoi scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 1. versamenti originari e successivi effettuati dai soci;
 2. redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
 3. elargizioni, contributi e liberalità;
 4. avanzi di gestione ed eventuali utili conseguiti nell'esercizio della propria attività;
- d. Il Consiglio Nazionale stabilisce entro il 30 novembre dell'esercizio precedente la quota annuale di versamento a titolo di quota associativa a carico di tutti i soci. I versamenti a titolo di quota associativa sono a fondo perduto e danno diritto di partecipare alla vita associativa per solo e soltanto dodici mesi; non sono ammessi versamenti a titolo di anticipazioni di quote associative se eventualmente effettuate le differenze rispetto alla quota annua sono considerate liberalità a fondo perduto;
- e. Il versamento della quota associativa non crea altri diritti di partecipazione ed esclude la trasmissibilità a terzi sia inter vivos che mortis causa, né per successione a titolo universale, né per successione a titolo particolare;
- f. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative ovvero ad altro titolo;
- g. L'adesione all'Associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento in aggiunta alla quota associativa. Non è comunque preclusa la facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori a qualsiasi



titolo purché essi non costituiscano una forma di distribuzione indiretta di utili secondo quanto previsto dall'articolo successivo o versamenti anticipate di quote associative future;

7. *Divieto di distribuzione e di reinvestimento degli avanzi di gestione e degli utili*

- a. All'Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve a capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

8. *Soci dell'Associazione*

- a. Per far parte dell'associazione occorre fare istanza al Consiglio Nazionale in qualità di **aspirante socio** proponendo un progetto di durata non inferiore a sei mesi a favore dei Revisori Legali di provenienza non ordinistica o dell'UNRL o docenze o articoli o position paper o altri contributi del tutto volontari e liberali. In alternativa, ad insindacabile giudizio del consiglio Nazionale, è possibile proporre istanza in qualità di **aspirante socio** attraverso tre lettere di presentazione una da parte del delegato circoscrizionale più vicino una di un consigliere nazionale ed una di un associato con almeno tre anni di iscrizione.
- b. Il rifiuto dell'iscrizione non comporta obbligo di motivazione.
- c. Fanno parte dell'Associazione:
 1. i soci ordinari;
 2. i soci onorabili;
 3. i soci aggregati;
 4. i soci fondatori risultanti dal primo atto costitutivo del 2008;
- d. Possono essere **soci ordinari**, *previa adeguata motivazione*, i soggetti iscritti al registro dei Revisori Legali istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.;
- e. Possono essere **soci onorabili**, *previa adeguata motivazione*, i soci aventi personalità ritenute di alto prestigio sociale in grado di conferire con la loro adesione all' UNRL un prestigio evidente e riscontrabile per l'Unione e/o i suoi associati;
- f. Possono, *previa adeguata motivazione*, essere **soci aggregati** :
 - i soggetti iscritti nel registro dei tirocinanti previsto dal regolamento attuativo del D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.;



- i soggetti in attesa di essere iscritti al registro Revisori Legali;
 - i funzionari pubblici e privati che si occupano o si sono occupati di ispezioni, vigilanza, verifiche o controlli: di legittimità, econometrici, contabili;
 - i magistrati, anche in quiescenza, che si occupano o si sono occupati di ispezioni, vigilanza, verifiche o controlli: di legittimità, econometrici, contabili;
 - le forze armate e/o di polizia anche giudiziaria, anche in quiescenza, che si occupano o si sono occupati di funzioni ispettive, di vigilanza, verifiche o controlli: di legittimità, econometrici, contabili;
 - chiunque altro, anche in quiescenza, iscritto ad un ordine, collegio, elenco o registro di professione regolamentata o non regolamentata purché si occupino o si siano occupati di funzioni ispettive, di vigilanza, verifiche o controlli: di legittimità, econometrici, contabili;
 - gli studenti universitari specializzati o specializzandi in materie attinenti la Revisione Legale;
- g. sono **soci fondatori** solo e soltanto coloro che risultano dal primo atto costitutivo del 2008;
- h. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e comporta l'uguaglianza dei diritti e dei doveri a carico dei soci.
- i. Coloro che intendono aderire all'Associazione devono inoltrare domanda al Consiglio Nazionale avvalendosi dell'apposito modello informativo allegando i documenti che verranno richiesti.
- j. Il Consiglio Nazionale provvede in ordine alle domande ricevute nel termine di trenta giorni dal ricevimento; in assenza di diniego nel termine predetto la domanda si intende accolta.
- k. Un socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione con dichiarazione inviata al Consiglio Nazionale.
- l. Il socio che non versi la quota associativa annuale entro i trenta giorni successivi alla sua scadenza decade con effetto dalla data della scadenza.
- m. In presenza di gravi inadempienze i soci possono essere esclusi dall'Associazione con deliberazione motivata dal Consiglio Nazionale, adottata a maggioranza assoluta, nella quale deve essere indicato il motivo dell'esclusione ed il termine a partire dal quale decorrono gli effetti del provvedimento di esclusione. Nel caso in cui il socio non condivida i motivi dell'esclusione può adire l'arbitrato previsto dal presente statuto; in tale ipotesi l'efficacia della deliberazione può essere sospesa dall'arbitro.



n. La qualità di socio dell'Unione Nazionale Revisori Legali si perde e cessa:

1. per dimissioni, inviate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r. diretta alla sede dell'Unione Nazionale Revisori Legali da far pervenire alla sede dell'Unione entro il 30 settembre di ogni anno; trascorso detto termine l'associato resta obbligato a corrispondere la quota annuale per l'intera annualità successiva.
2. per cancellazione dal Registro Revisori Legali: in tale ipotesi il socio avrà l'onere di comunicare al Presidente l'avvenuta cancellazione dal predetto Registro, nel termine di trenta giorni dalla cancellazione;
3. per espulsione;
4. per gravi inadempienze statutarie e/o per ogni caso che comporti la perdita della capacità di agire;
5. per il mancato versamento della quota sociale annua;
6. per il decesso del Socio;
7. per dichiarazione di fallimento;
8. per i casi di esclusione previsti dai provvedimenti disciplinari sotto indicati, che consistono:
 - a. nella deplorazione nei casi di comportamento riprovevole nei riguardi dell'Unione o di associati.
 - b. nella radiazione, inflitta al socio a seguito di sentenza di condanna definitiva per reati contro il patrimonio, la fede pubblica e la persona. Le radiazioni sono pronunciate dal Consiglio Nazionale.

o. La perdita della qualità di socio non dà diritto al rimborso della quota annuale di iscrizione intendendosi la stessa acquisita al patrimonio dell'Unione al momento del versamento.

p. E' fatto divieto ai soci di rivalutare o cedere inter vivos, anche a titolo gratuito, la quota associativa.

9. Registro degli associati

Il registro degli associati si divide in diverse sezioni:



sezione A - Revisori Legali con laurea specialistica o vecchio ordinamento;
sezione B – Revisori Legali con laurea triennale e senza;
sezione C – società di Revisione;
sezione D – Tirocinanti del Revisore Legale;
sezione E – tutti gli altri associati;
sezione F - Revisori Legali accreditati che hanno fatto un apposito esame interno di specializzazione e prestato apposito giuramento “ippocratico” del Revisore Legale



10. Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

1. Assemblea delegazioni alle circoscrizioni delle Corti di Appello;
2. delegazioni alle circoscrizioni dei Tribunali;
3. il Consiglio Nazionale;
4. i Consiglieri esecutivi e il Comitato esecutivo;
5. il Vice presidente;
6. il Presidente dell'Associazione;
7. il Collegio dei Probiviri;
8. l'Organo di Revisione;

11. Retribuzione

Nessuna carica è retribuita ed ogni attività è svolta a puro titolo volontaristico e liberale. Il Consiglio Nazionale rimborsa, per quanto possibile e compatibilmente con impegni e risorse disponibili, le spese propriamente documentate sostenute dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dai Consiglieri in conformità alle deliberazioni assunte in proposito dal Consiglio e, quando previsto, dai soci incaricati di svolgere attività in nome e per conto dell'Associazione.

12. Comunicazioni

- a. Ogni comunicazione dell'Associazione o dei suoi organi ai soci avviene per mezzo di pubblicazione nel sito Internet dell'Associazione; la convocazione dell'assemblea é altresì spedita per posta elettronica all'indirizzo che il socio abbia comunicato al momento dell'iscrizione o successivamente.



- b. Qualora un socio non abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica la convocazione dell'assemblea gli è spedita per posta semplice o mediante posta elettronica affidatagli con l'iscrizione.
- c. I soci potranno comunque accedere in qualsiasi momento al sito Internet ove sarà copia di ogni comunicazione, mediante parola di accesso che sarà loro comunicata non appena sarà attivo il servizio.

13. Delegazioni Circostrizioni Corti di Appello

Sono costituite presso le Corti di Appello, le Delegazioni Circostrizionali, con competenza territoriale riferita al territorio della circostrizione stessa. Su delibera del Consiglio Nazionale, due o più Delegazioni Circostrizionali possono essere accorpate.

Esse rappresentano l'espressione democratica ed operativa degli iscritti.

I nominativi degli iscritti candidati alla carica di Delegato circostrizionale sono proposti dal Comitato Esecutivo, anche su candidatura spontanea; la nomina avviene con delibera del Consiglio Nazionale. Il Delegato eletto dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio Nazionale ha titolo alla sostituzione di un delegato circostrizionale per esigenze operative ed organizzative.

14. Delegazioni Circostrizioni dei Tribunali

Il Consiglio Nazionale, sentiti i delegati circostrizionali, nomina un Rappresentante Circostrizione del Tribunale tra gli iscritti. E' compito del Rappresentante Circostrizione del Tribunale quello di fungere da coordinatore degli associati, agevolando le iniziative dell'Unione, divulgandone le finalità e consolidando la immagine dell'UNRL in tale sede e fungendo da punto di raccordo tra il Consiglio Nazionale ed gli associati.

15. L'assemblea dei delegati alle circostrizioni delle Corti di Appello

- a. L'assemblea è composta da tutti i delegati alle circostrizioni delle Corti di Appello dell'Associazione.
- b. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo.
- c. L'assemblea altresì:



1. delibera sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione proposta dal Consiglio Nazionale;
2. elegge il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori Legali e il Presidente dell'Associazione;
3. delibera sulle modifiche allo statuto;
4. approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento della vita associativa;
5. delibera sulle proposte formulate dal Consiglio in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione e degli utili nonché dei fondi e delle riserve in coerenza con le disposizioni del presente statuto;
6. delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione nonché sulla devoluzione del patrimonio esistente in coerenza con quanto stabilito dall'art. 27. a).

16. Funzionamento dell'assemblea dei delegati circoscrizioni Corti di Appello

- a. L'assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa oppure quando ne facciano richiesta almeno metà più uno dei consiglieri o almeno metà più uno dei delegati circoscrizioni Corti di Appello.
- b. La data, l'ora e il luogo dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno devono essere comunicati ai delegati circoscrizioni delle Corti di Appello secondo le modalità stabilite dall'art. 12), spedendo le lettere almeno quindici giorni prima della data fissata o inviando i messaggi di posta elettronica almeno dieci giorni prima.
- c. Le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei delegati presenti.
- d. Non sono ammesse deleghe da parte dei delegati persone fisiche.
- e. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti;
- f. Ogni Delegato circoscrizioni corti di Appello, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ha diritto ad un numero di voti in relazione al numero degli iscritti, anch'essi in regola con il pagamento della quota associativa annuale, residenti nel territorio della circoscrizione corte di Appello della Delegazione stessa in base ai criteri sotto indicati
 - sino a 20 paganti voti n° 1
 - da 21 a 40 paganti voti n° 2



- da 41 a 60 paganti voti n° 3
- da 61 a 80 paganti voti n° 4
- da 81 a 100 paganti voti n° 5
- da 101 a 120 paganti voti n° 6
- da 121 a 140 paganti voti n° 7
- da 141 a 160 paganti voti n° 8
- da 161 a 180 paganti voti n° 9
- da 181 a 200 paganti voti n° 10
- da 201 a 300 paganti voti n° 11
- da 301 a 400 paganti voti n° 12



ogni 100 paganti in più oltre i 400 verrà attribuito voti n° 1

Hanno diritto di voto nelle Assemblee i Delegati circoscrizionali corti di Appello in carica, in regola con le quote associative e che risultino iscritti nel registro degli associati da almeno tre mesi alla data della convocazione dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio Nazionale, in sede di convocazione della assemblea dei delegati circoscrizionali, ha facoltà di autorizzare l'esercizio del voto in assemblea mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione o in via elettronica.

17. Il Consiglio Nazionale

- a. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Nazionale di diciassette membri, che dura in carica tre anni; i suoi componenti sono rieleggibili.
- b. Inoltre, il Presidente è membro di diritto del Consiglio Nazionale.
- c. I membri sono eletti dall'assemblea come segue:



1. un membro, su proposta del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, fra i soci iscritti anche al Registro Revisori Legali;
 2. un membro, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, fra i soci iscritti possibilmente e prioritariamente anche al Registro Revisori Legali;
 3. un membro, su proposta del Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, fra i soci iscritti possibilmente e prioritariamente anche al Registro Revisori Legali;
 4. un membro, su proposta del Consiglio Nazionale Notarile, fra i soci iscritti possibilmente e prioritariamente anche al Registro Revisori Legali;
 5. un membro, su proposta del Consiglio Nazionale degli Attuari, fra i soci iscritti possibilmente e prioritariamente anche al Registro Revisori Legali;
 6. un membro, su proposta del Consiglio Nazionale di una delle maggiori associazioni di categoria professionale, fra i soci iscritti possibilmente e prioritariamente anche al Registro dei Revisori Legali ma non nei precedenti ordini;
 7. un membro fra i soci iscritti esclusivamente nel Registro dei praticanti Revisori Legali;
 8. dieci membri fra i soci, iscritti esclusivamente nel Registro dei Revisori Legali, che hanno fatto conoscere al Presidente il proprio desiderio di essere candidati almeno venti giorni prima della data dell'assemblea. I loro nomi sono pubblicati nel sito Internet dell'Associazione, unitamente a qualsiasi informazione i candidati desiderino rendere nota. Ciascun socio presente in assemblea può votare tre nomi. Risultano eletti i dieci candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra più candidati, tale che, qualora essi fossero tutti considerati eletti, si supererebbe il numero di undici, prevale il candidato più anziano di età qualora si tratti di non oltre tre candidati; si procede al ballottaggio in caso diverso.
- d. Il Consiglio Nazionale si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni bimestre. La convocazione, con l'indicazione della data, dell'ora e dell'ordine del giorno, è comunicata ai membri sette giorni prima della data fissata nelle forme previste dall'art. 12). Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri, compreso il Presidente. Alle riunioni possono partecipare con diritto di voto i Presidenti delle commissioni



permanenti se richiesto del Presidente Nazionale. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

- e. Qualora siano mancate proposte da parte dei Consigli nazionali indicati sopra al comma c) nn. da 1 a 6 di questo articolo, il numero dei consiglieri, ai fini della validità della costituzione delle sedute e del calcolo della maggioranza per le deliberazioni, è considerato ridotto di tanti consiglieri quanto siano state le proposte mancanti.
- f. Qualora siano mancate proposte di candidatura ovvero accettazioni di carica da parte di soci indicati sopra al comma c) n. 7 di questo articolo, il numero dei consiglieri, ai fini della validità della costituzione delle sedute e del calcolo della maggioranza per le deliberazioni, è considerato ridotto di tanti consiglieri quanto siano state le proposte mancanti;
- g. Qualora siano mancate proposte di candidatura ovvero accettazioni di carica da parte di soci indicati sopra al comma c) n. 8 di questo articolo si procederà con altre candidature iscritte anche al Registro dei Revisori Legali;
- h. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario Generale con diritto di voto.
- i. Il Consiglio Nazionale può deliberare per corrispondenza.
- j. Qualora i componenti del Consiglio Nazionale corrispondano ad un numero pari per qualsiasi ragione, ai soli fini esclusivi del quorum costitutivo e deliberativo, il voto del Presidente varrà il doppio.
- k. Il Consiglio può svolgersi in audio conferenza o video conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano la persona chiamata a presiedere la riunione e il segretario.
- l. Sono compiti del Consiglio Nazionale:
1. formulare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione e i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 2. adottare e modificare i regolamenti in materia di prevenzione, di conciliazione e di arbitrato di controversie in materia di Revisori Legali e di istituzione e tenuta di un registro di professionisti accreditati, soggetti all'obbligo della formazione continua;
 3. accogliere o meno le domande di adesione;
 4. predisporre le relazioni da presentare all'assemblea sull'attività svolta;
 5. proporre all'assemblea le modifiche dello statuto;



6. stabilire la quota annuale di versamento a titolo di quota associativa anche distinguendo fra persone fisiche e altri; nel caso di soci non persone fisiche stabilire in quale misura possano partecipare alla vita associativa per mezzo di persone fisiche da esse indicate;
7. nominare commissioni permanenti, determinandone l'oggetto e il Presidente;
8. formulare proposte per la destinazione degli utili e degli avanzi di gestione in coerenza con le disposizioni del presente atto istitutivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
9. approvare annualmente il rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
10. deliberare su qualsiasi materia non riservata all'Assemblea né al Presidente.
11. Qualora venga a mancare un membro, il Consiglio coopta il primo dei non eletti, il quale rimane in carica fino alla successiva assemblea dei soci che proceda all'elezione del Consiglio.

Registrazione delle
Atti

18. Il Presidente; il Vice presidente

- a. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea delegati fra i soci ordinari esercenti iscritti esclusivamente nel Registro dei Revisori Legali ma non in altri ordini professionali che abbiano fatto conoscere al Consiglio Nazionale il proprio desiderio di essere candidati almeno venti giorni prima della data dell'assemblea. I loro nomi sono pubblicati nel sito Internet dell'Associazione, unitamente a qualsiasi informazione i candidati desiderino rendere nota. Ciascun socio presente in assemblea può votare un nome. Risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano di età. Il Presidente dura in carica tre anni.
- b. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi anche in sede giudiziale. Previa deliberazione del Consiglio Nazionale, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio medesimo. In casi eccezionali di necessità e di urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione, provvedendo a convocare senza indugio il Consiglio Nazionale per la ratifica del suo operato.
- c. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea delegati ed il Consiglio Nazionale, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti interni, ne promuove la revisione allorquando ne ravvisi la necessità.



- d. Il Vice presidente dell'Associazione è il consigliere fra i soci iscritti esclusivamente nel registro dei Revisori Legali risultato eletto con il maggior numero di voti. Egli sostituisce il Presidente qualora questi sia impedito.

19. Il Segretario generale

- a. Il Segretario generale è scelto dal Consiglio Nazionale, fra i propri componenti, tra i soci iscritti esclusivamente nel registro dei Revisori Legali o dei praticanti revisori legali non iscritti in altri ordini professionali o altre associazioni di categoria;
- b. Il Segretario generale:
1. segue i rapporti con i mezzi di informazione;
 2. segue l'andamento delle commissioni di studio dell'Associazione;
 3. cura la tenuta del registro delle adunanze del Consiglio Nazionale e del Comitato esecutivo;
 4. ove delegato dal Presidente, organizza e cura lo svolgimento degli esami di ammissione al Registro dei Revisori Legali Accreditati;
 5. esercita ogni altra attribuzione demandatagli dal Consiglio Nazionale o dal Comitato esecutivo.



20. I Consiglieri esecutivi; il Comitato esecutivo

- a. Il Consiglio Nazionale nomina fra i propri componenti fino a tre Consiglieri esecutivi, a ciascuno dei quali attribuisce specifiche deleghe e competenze anche rispetto al Parlamento, all'Unione Europea e a organi della Pubblica Amministrazione .
- b. Il Comitato esecutivo è composto dai Consiglieri esecutivi ed è convocato e presieduto dal Consigliere esecutivo più anziano. Il Presidente può intervenire con voto deliberativo.
- c. Il Comitato esecutivo:
1. coordina le attività dei Consiglieri esecutivi;
 2. realizza gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione sulla base delle direttive indicate dall'assemblea e dal Consiglio Nazionale, ai quali riferisce in ordine all'attività compiuta;
 3. cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio Nazionale e sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
 4. cura la redazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio



- Nazionale e, dopo la sua approvazione, dell'assemblea corredandolo di idonee relazioni illustrative;
5. esercita ogni altra attribuzione demandatagli dal Consiglio Nazionale.
 - d. Alle sedute del Comitato esecutivo si applicano con gli opportuni adattamenti le norme relative alle sedute del Consiglio Nazionale; ad esse partecipa il Segretario generale con diritto di voto.

21. Collegio dei Probiviri

- a. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre a sette membri, nominati dall'assemblea su proposta del Consiglio Nazionale. Il Collegio dura in carica sei anni.
- b. Il Collegio elegge il proprio Presidente.
- c. Può rivolgersi al Collegio qualsiasi persona, socia o meno, che lamenti comportamenti tenuti da un socio nella vita associativa o nella vita professionale in contrasto con l'oggetto e lo scopo dell'Associazione.
- d. Il Collegio può procedere anche d'ufficio.
- e. Il procedimento dinanzi al Collegio è improntato alla semplicità e all'informalità, fermo il principio del contraddittorio.
- f. Il procedimento si conclude o con la dichiarazione di non doversi procedere o con l'irrogazione di una sanzione: avvertimento, censura, proposta di esclusione, quest'ultima rivolta al Consiglio Nazionale.
- g. Gli atti del procedimento sono riservati, il provvedimento che irroghi una sanzione è reso pubblico ai soci.

22. l'Organo di Revisione

- a. L'organo di Revisione è composto da un singolo membro nominato dall'assemblea dei delegati circoscrizionali Corti di Appello fra i soci. Il Collegio dura in carica tre anni.
- b. L'organo di revisione ispeziona i registri e i documenti contabili dell'Associazione ogni volta che lo ritenga opportuno. L'organo di revisione presenta all'assemblea la propria relazione sul rendiconto consuntivo.

23. Condizioni inderogabili di eleggibilità

Gli iscritti all'Unione sono eleggibili a componenti di Organi Istituzionali, nonché possono essere nominati o designati a ricoprire altre cariche o funzioni previste dal presente Statuto, nessuna esclusa o



eccettuata, a condizione che risultino:

- essere in possesso di specchiata moralità
- in regola con il pagamento delle quote associative annuali

Il Presidente Nazionale ed il Segretario Generale non possono ricoprire altre posizioni di rappresentanza legale in Associazioni, Sindacati, Ruoli, Elenchi, Ordini e Collegi Professionali e loro Consigli Nazionali, che siano in concorrenza con gli interessi e le finalità dell'UNRL.

Entro quindici giorni dalla avvenuta proclamazione o dal ricevimento della sua notizia, gli eletti devono comunicare l'accettazione della carica conferita e dichiarare di non trovarsi in posizione di ineleggibilità e/o di incompatibilità ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 39/2010 e smi, dell'art. 2399 c.c. e di ogni altra disposizione legislativa vigente.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta la decadenza immediata dalla nomina o dalla carica.

24. Gratuità delle cariche

Ogni attività prestata dalle cariche elettive e da qualunque altro per designazioni od incarichi a qualsiasi titolo, ragione o causa a favore dell'Unione ha, di norma, carattere gratuito, salva diversa determinazione dell'Assemblea dei Delegati circoscrizionali corti ai Appello su proposta del Consiglio Nazionale.

Può essere previsto il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro Ufficio secondo i criteri fissati dal Consiglio Nazionale con apposito Regolamento.

Il Consiglio Nazionale ha facoltà di disporre, anche forfettariamente o globalmente, rimborsi particolari ad personam per le spese e gli oneri incontrati nell'espletamento di specifiche attività di ufficio o delegate.



25. Libri e registri dell'Associazione

L'Associazione tiene i libri delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Nazionale e del Comitato esecutivo, il registro degli soci, nonché tutti i libri contabili previsti dalle norme fiscali.

26. Rendiconto

- a. L'esercizio dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- b. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente dell'Associazione deve convocare il Consiglio Nazionale, al quale compete l'approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo all'attività svolta nell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
- c. Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivato interesse alla consultazione e deve essere pubblicato nel sito Internet dell'Associazione, nella zona riservata ai soci.
- d. I rendiconti approvati devono essere tenuti e conservati ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e devono restare pubblicati nel sito Internet dell'Associazione, nella zona riservata ai soci.



27. Scioglimento dell'Associazione

- a. In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- b. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.

28. Periodo transitorio

- a. Il periodo transitorio ha la durata di quattro anni:
 - Il cui termine iniziale è la data della delibera di approvazione del presente statuto;



- ed il cui termine finale è il 31/12 del quarto anno amministrativo solare.

b. Lo scopo del periodo transitorio è di consentire il completamento delle nomine statutarie, l'eventuale variazione, miglioramento, correzioni ed adattamento del presente statuto al raggiungimento delle effettive esigenze, finalità e/o scopi del presente statuto, il completamento organizzativo interno ed esterno, nonché la eventuale costituzione di un fondo di dotazione patrimoniale e gli ulteriori requisiti necessari per l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

c. Con la delibera di approvazione del presente statuto e per tutto il periodo transitorio saranno comunque validamente costituiti ed atti a deliberare:

- eventuali organi collegiali più snelli e ridotti rispetto alle previsioni statutarie;
- ovvero eventuali organi monocratici.

29. Clausola compromissoria

Le controversie riguardanti l'esecuzione o l'interpretazione del presente statuto e che possano formare oggetto di compromesso daranno luogo ad un arbitrato rimesso al giudizio insindacabile di un arbitro che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura. L'arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti ed, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Tivoli. Egli renderà il proprio lodo entro novanta giorni dall'accettazione della nomina.

30. Clausola di chiusura

Per quanto qui non disciplinato valgono le leggi in materia nonché appositi regolamenti attuativi del presente statuto che verranno adottati dall'assemblea su proposta del Consiglio Nazionale.

July

Sub

